

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 01/04/2011 n. 2012  
d.lgs 163/06 Articoli 28 - Codici 28.4

Ha natura di servizio pubblico locale (e non appalto di servizi) l'attività destinata a rendere un'utilità direttamente percepibile, e quindi diretta e non mediata, ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore. Non è quindi qualificabile come servizio pubblico locale, ma come appalto di servizi, l'attività di smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque in quanto attività strumentale volta a favore della società appaltante senza coinvolgere in alcun modo la collettività con remunerazione interamente a carico dell'amministrazione e con rischio di gestione gravante sulla stazione appaltante. Ne discende che l'affidamento di servizio di smaltimento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione non è assoggettato al regime dettato dall'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 e alle preclusioni ivi previste. L'art. 13 del d.l. n. 223/2006 ha carattere eccezionale e deve quindi essere interpretato in stretta aderenza al suo dato letterale e senza possibilità alcuna di applicazione oltre i casi in esso previsti. In particolare il divieto in esso contemplato di fornire prestazioni a enti terzi: a) colpisce le società pubbliche strumentali alle amministrazioni regionali o locali, che esercitano attività amministrativa in forma privatistica; b) non si riferisce alle società destinate a gestire servizi pubblici locali che esercitano attività d'impresa di enti pubblici; c) ha lo scopo di separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto che svolge attività amministrativa in forma privatistica eserciti allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali possa godere in quanto pubblica amministrazione.